



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 06

riunita con l'intervento dei Signori:

- DE SIMONE DOTT. GAETANO Presidente
- STRACCIA DOTT. ANTONIO Relatore
- ANZONI *MATTEO*
~~MAURIELLO~~ AVV. ANTONIO Giudice
-
-
-
-



OGNIBESOGNOSERVIZIO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 313/08
depositato il 07/02/2008
- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.RE0C0TA00336 I.V.A.
2007 SANZIONI
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
proposto dal ricorrente:

DE LILLO ROCCO
VIA BERLINGUER 83035 GROTTAMINARDA AV

SEZIONE

N° 06

REG.GENERALE

N° 313/08

UDIENZA DEL

09/06/2008 ore 09:30

SENTENZA

N° 5/6/09

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13/04/2009

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Antonio Imbriano

Conclusioni: Il ricorrente, chiede l'accoglimento della domanda e l'annullamento dell'atto di contestazione, con vittoria delle spese;

Per l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ariano Irpino, il Direttore, conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con ricorso a questa Commissione Tributaria Provinciale depositato in data 07.02.2008, DE LILLO Rocco, titolare della omonima ditta con sede in Grottaminarda, si opponeva all'atto di contestazione n° REOCOTA00336 2007 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino e notificato in data 24.12.2007, afferente alla mancata emissione di scontrino fiscale sulla scorta di del p.v.c. n° 155/2007 elevato dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino in data 27 novembre 2007.-----

Avverso tale atto proponeva opposizione il sig. DE LILLO eccependo la nullità ed illegittimità dell'atto, a norma dello Statuto del Contribuente, in quanto dalla data della violazione e la notifica dell'atto impugnato non sono trascorsi 60 gg. e richiamava numerose sentenze al riguardo. Concludeva, per l'accoglimento del proposto ricorso e per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi nella misura di €. 200.-----

Acquisite le controdeduzioni con cui l'Ufficio finanziario si costituiva in giudizio, la controversia alla odierna pubblica udienza, veniva discussa e decisa alla stregua delle seguenti considerazioni.-----

MOTIVAZIONE

La Commissione ritiene che le argomentazioni della ricorrente finalizzate a dimostrare la illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, tradottosi nell'emissione del richiamato atto di contestazione, sono fondate.-----



La risoluzione della presente questione impone in via preliminare la osservanza del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n° 212/2000. In proposito, la Decidente ha rilevato che tra il p.v.c. n° 155/2007 elevato dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino in data 27 novembre 2007 e la notifica effettuata in data 24.12.2007 dell'atto di contestazione n° REOCOTA00336 2007 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino, sono trascorsi appena 28 giorni. Sulla base di quanto evidenziato, poiché la notifica del richiamato atto di contestazione non ha rispettato il fissato termine di sessanta giorni accordato al contribuente dall'art. 12, comma 7, della L. n° 212/2000, per la produzione di memorie difensive, in assenza di fondati motivi di particolare urgenza, l'atto de quo notificato in data anteriore allo spirare del predetto termine è da ritenersi illegittimo e, per violazione del diritto alla difesa disciplinato dallo Statuto del contribuente, deve essere annullato.-----

La particolare natura della questione trattata inducono a pronunziare la compensazione delle spese.-----

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO
SEZIONE SESTA

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto di contestazione impugnato; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Avellino, li 09 giugno 2008

IL RELATORE

(Dott. Antonio STRACCIA)



IL PRESIDENTE

(Dott. Gaetano DE SIMONE)

